



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

Dr. Lanfranco Tenaglia	Presidente
Dr. Roberta Bolzoni	Giudice
Dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 26.11.2020

letto

il ricorso depositato da S.T.I.P. spedizioni trasporti industriali Pordenone di Bernardotto Andrea e Roberto s.n.c. in data 24.11.2020 ex art. 161 comma 6 l.f. ;

letta l'istanza per la concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f. novellato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 09.08.2013 n. 98

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto ;

assegna

termine a S.T.I.P. s.n.c. fino al 31.03.2020 per la presentazione della proposta , del piano, e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. ;

nomina

il dott. Stefano Miccio commissario giudiziale ;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle operazioni negoziali, gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario, con specifica aggiornata indicazione dello stato e della prospettiva della relativa elaborazione ;

letta

l'istanza ex art. 169 bis l.f. di autorizzazione alla sospensione dei seguenti contratti : NOLEGGIO DI VEICOLO (Nissan Qashqai) stipulato con Rent2Go - NOLEGGIO DI VEICOLO (Citroen C3) stipulato con Rent2Go - NOLEGGIO DI VEICOLO (Fiat Doblò Cargo) stipulato con ALD Automotive

- NOLEGGIO DI CARRELLO ELETTRICO (Hyster J2.5 XN) stipulato con Calligaro Stefano - NOLEGGIO DI CARRELLO ELETTRICO (Hyster P2.0S) stipulato con Calligaro Stefano - NOLEGGIO DI FORCHE DA 1190x560 SISTEMA DI PESATURA RAVAS stipulato con Vecar – locazione di macchina industriale senza operatore stipulato con CGT Logistica Sistemi s.p.a.;

ritenuto

che non vi sono ragioni giustificative di un preventivo contraddittorio con le controparti contrattuali trattandosi di atto autorizzatorio di una facoltà (recesso anticipato unilaterale) riconosciuta al contraente in concordato preventivo,

ritenuto

che l'opzione prospettata dalla debitrice appaia legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori e che tuttavia, nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all'ammissione alla procedura concorsuale, non possa darsi luogo allo scioglimento di rapporti contrattuali ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase, come già affermato, tra gli altri, dal tribunale di Milano,

autorizza

la sospensione ex art. 169 bis l.f. di giorni 60 dei rapporti contrattuali di cui all'istanza.

Si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale .

Pordenone, 26 novembre 2020

Il Presidente